

STATUTO

SAPORI DI LIBERTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CURTATONE MN VIA LOMBARDI
4/M

Numero REA: MN - 271446

Codice fiscale: 02676630201

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 8516 di Raccolta

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Curtatone (MN) la Società Cooperativa denominata "SAPORI DI LIBERTA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS".
La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività di lavoro diverse fra le quali a titolo esemplificativo: =====

1. produrre e commercializzare, anche all'estero, prodotti panificati e dolci, freschi e secchi, riservandosi la facoltà di ampliare la produzione a tutti gli altri tipi e generi di produzioni alimentari; =====
2. produrre e commercializzare panificati e dolci con farine e altri ingredienti naturali; =====
3. produrre e commercializzare altri generi alimentari di prima necessità. ---

La società potrà inoltre: =====

4. acquistare e/o gestire bar, ristoranti, alberghi, pizzerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie, servizi di catering, punti vendita e pubblici esercizi in genere, nonché attività artigianali o pubblici servizi, ivi compresi l'acquisto e/o gestione di biblioteche, centri di documentazione del territorio, della cultura e dell'ambiente locale, banche dati di qualsiasi natura; =====
5. gestire la somministrazione di bevande e/o alimenti, anche tramite l'installazione di macchine automatizzate, sia presso spazi pubblici che privati; =====
6. promuovere ed organizzare convegni, corsi di produzione e somministrazione alimentare, eventi culturali ed enogastronomici; =====
7. gestire impianti sportivi, pubblici e/o privati, come pure acquisirli e/o realizzarli; =====
8. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e manutenzione sia per privati che per pubblici; =====
9. gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e bonifica sia per privati per enti pubblici; =====
10. gestire direttamente e/o con appalti tutti i servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strada, siano esse comunali, provinciali o statali, manutenzione giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio; =====
11. organizzare e condurre in proprio aziende agricole; =====
12. organizzare e realizzare eventi socio-culturali in genere, corsi di formazione e seminari nonché organizzare attività di consulenza per altre aziende. =====

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. ---
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. =====

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento

aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. =====

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. =====

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. =====

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

===== Art. 5 (Soci operatori) =====

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. =====

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: =====

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo. =====

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. =====

Possono essere soci operatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. =====

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. =====

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. =====

===== Art. 6 (Categoria speciale di soci) =====

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. =====

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. =====

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. =====

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in 5 (cinque) anni. =====

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. =====

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. =====

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto: =====

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; =====
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa; =====
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; =====

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione. =====

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto. =====

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci. =====

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori. =====

===== Art. 7 (Domanda di ammissione) =====

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria; =====
- b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso; =====
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; =====
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; =====
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 43 del presente statuto e di presa visione effettiva del

regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. ---
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: =====

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; =====
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. =====

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: =====

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; =====
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. =====

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: =====

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; =====
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; =====
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. =====
- i) Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. =====

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. =====

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. =====

===== Art. 8 (Obblighi dei soci) =====

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: =====

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione: =====
 - del capitale sottoscritto; =====
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione; =====
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; =====

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. =====

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

a.1)a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; =====

b.1)a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa. =====

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: =====

a.2)a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni. =====

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. =====

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa. =

===== Art. 9 (Perdita della qualità di socio) =====

La qualità di socio si perde: =====

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica; =====
- per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica. =====

È escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza. =====

===== Art. 10 (Recesso del socio) =====

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal successivo articolo 26, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio: =====

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; =====
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali; =====
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento; =====
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa. =====

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa. =====

Il recesso dei soci volontari è libero. =====

Il recesso non può essere parziale. =====

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. =====

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. =====

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati. =====

===== Art. 11 (Esclusione) =====

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: =====

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione; =====
- b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001; e nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato; =====
- c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi; =====
- d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; =====
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; =====
- f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo; =====
- g) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate. =====

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC. =====

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi dell'articolo 43, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione. =====

===== Art. 12 (Morte del socio) =====

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle partecipazioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14. =====

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. =====

===== **Art. 13 (Rimborso della quota)** =====

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile. =====

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. =====

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. =====

===== **Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)** =====

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. =====

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale. -

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. =====

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile. =====

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto. =====

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. =====

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **SOCI SOVVENTORI** =====

===== **Art. 15 (Soci sovventori)** =====

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59. =====

===== **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)** =====

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. =====

La quota ha un valore minimo pari a euro 25,00 (venticinque). =====

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale. =====

===== **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)** =====

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. =====

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19. =====

===== **Art. 18 (Deliberazione di emissione)** =====

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori. =====

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione. =====

===== **Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)** =====

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati: =====

- a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori; =====
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori; =====
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione; =====
- d) Al socio sovventore è attribuito un voto. =====

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati; =====

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso. =====

===== **TITOLO V** =====

===== **STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI** =====

===== **Art. 20 (Soci finanziatori)** =====

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 del Codice civile. =====

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. =====

Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo art. 21. =====

Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. =====

===== **Art. 21 (Imputazione a capitale sociale)** =====

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. =====

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento) ciascuna. =====

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione. =====

===== **Art. 22 (Trasferibilità dei titoli)** =====

In caso di alienazione delle azioni dei soci finanziatori, spetta agli altri soci della Cooperativa, ivi inclusi gli altri soci finanziatori, il diritto di prelazione, in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Cooperativa. =====

A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, le proprie azioni, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione, indicando il prezzo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione, devono far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto delle azioni, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della Cooperativa e al medesimo prezzo e condizioni offerte dal terzo e devono altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di azioni rimasta eventualmente inopata. =====

Decorso detto termine di trenta giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato solo per parte delle azioni senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di azioni rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferire le azioni al terzo, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo in merito al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione. =====

In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e le azioni potranno essere riscattate dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro sessanta giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto. =====

Le azioni dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. A tal fine, nella comunicazione della intenzione di alienazione il socio finanziatore deve fornire ogni necessaria informazione circa il terzo acquirente. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio finanziatore dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore, sempre che siano state rispettate le disposizioni previste dal presente articolo in materia di prelazione, è libero di trasferire al terzo le proprie azioni e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega il gradimento, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire le azioni alle medesime condizioni offerte dal socio finanziatore alienante. In difetto.

quest'ultimo ha diritto di recedere dalla Cooperativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 26. =====

Art. 23 (Modalità di emissione delle azioni dei soci finanziatori) =====

L'emissione delle azioni dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 del Codice civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto. =====

In sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori sono preventivamente offerte in opzione agli altri soci della Cooperativa salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice civile. =====

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della eventuale emissione dei titoli. Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le azioni dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo. =====

Art. 24 (Diritti patrimoniali e amministrativi e recesso dei soci finanziatori)

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. =====

La delibera di emissione può altresì prevedere: =====

- a) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori e l'ordine di priorità nella relativa assegnazione, anche qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa; =====
- b) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale degli altri soci; =====
- c) che, in caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni dei soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle azioni degli altri soci, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale, nonché per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge. =====

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche: =====

1. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta; =====
2. sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a tre anni o al maggior termine eventualmente previsto dalla delibera di emissione; =====
3. qualora siano sottoscritte o trasferite azioni dei soci finanziatori a favore di soggetti non soci e privi dei requisiti indicati nella delibera di emissione; =====
4. in caso venga accertata la responsabilità amministrativa della Cooperativa ex D.Lgs 231/2001 derivante dalla commissione dei reati a cura dei soggetti di cui al

citato decreto. =====

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante raccomandata o via posta elettronica certificata da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa. Il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del recesso. =====

Le azioni di finanziamento possono essere riscattate dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni ivi indicate. =====

Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni azione attribuisce un voto su ogni argomento oggetto di delibera in sede di assemblea. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro il limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. =====

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di azioni dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e sindaci in carica. =====

Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili. =====

===== TITOLO VI =====

===== PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE =====

===== Art. 25 (Elementi costitutivi) =====

Il patrimonio della Società è costituito: =====

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: =====
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari a euro 25,00 (venticinque). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge; =====
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote del valore nominale minimo di euro 25,00 (venticinque); =====
 - c) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento); =====
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; =====
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8; =====
- 4) dalla riserva straordinaria; =====

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. =====
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società. =====

===== **Art. 26 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)** =====

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società. =====

===== **Art. 27 (Bilancio d'esercizio)** =====

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. =====
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. =====

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: =====

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge; =====
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; =====
- c) a remunerazione del capitale sottoscritto dai soci finanziatori, nei limiti previsti dalla delibera di emissione e comunque per importo non superiore a quanto previsto dalla normativa in materia di cooperative a mutualità prevalente; =====
- d) un'eventuale quota destinata ai soci operatori a titolo di ritorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal successivo articolo 28; =====
- e) a remunerazione del capitale dei soci sovventori nei limiti previsti dalla delibera di emissione e comunque per importo non superiore a quanto previsto dal Regolamento; =====
- f) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59; =====
- g) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. =====

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori. =====

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. =====

===== **Art. 28 (Ristorni)** =====

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ritorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile. =====

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. =====

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. =====

Per i soci lavoratori si terrà conto di: =====

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, =====
- qualifica professionale, =====
- compensi erogati, =====
- tempo di permanenza in Cooperativa, =====
- tipologia del rapporto di lavoro. =====

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari. =====

===== TITOLO VII =====

===== ORGANI SOCIALI =====

===== Art. 29 (Organi sociali) =====

Sono organi della Cooperativa: =====

- a) l'Assemblea dei soci; =====
- b) il Consiglio di Amministrazione; =====
- c) l'Organo di controllo, se nominato. =====

===== Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea) =====

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. =====

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: =====

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni; =====
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; =====
- c) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione; =====
- d) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo o del revisore; =====
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo; =====
- f) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; =====
- g) la determinazione della misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di controllo o revisore legale dei conti, se nominato; =====
- h) l'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; =====
- i) l'eventuale stato di crisi aziendale; =====
- j) l'approvazione del regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e degli eventuali regolamenti interni; =====
- k) le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori e dei componenti

dell'Organo di controllo; =====

l) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

m) la nomina dei Liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. ===

Art. 31 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) =====

Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o consenso espresso per iscritto il singolo socio o il Consiglio di Amministrazione che intendono consultare gli altri soci e proporre loro l'assunzione di una determinata decisione, formulano la proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) recante l'oggetto della proposta, le sue motivazioni, il termine, non superiore a 15 giorni, entro cui trasmettere il consenso. La proposta è sottoscritta con firma autografa o digitale. =====

Il proponente invia la proposta in originale alla sede sociale e ne trasmette copia attraverso qualsiasi sistema di comunicazione a tutti i soci, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti l'Organo di controllo, se nominato.

I soci che intendessero esprimere voto favorevole, contrario o di astensione, devono comunicare al proponente e alla Società, entro il termine prescritto, la relativa volontà, espressa in forma scritta in calce alla copia del documento ricevuto (in formato cartaceo o elettronico), apponendo la sottoscrizione in forma autografa o, in caso di supporto elettronico, con firma digitale. =====

La proposta si intende approvata e la decisione si intende formata, se nel termine prescritto sia pervenuta al proponente e alla Società l'adesione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti totali. =====

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro dei soci da almeno novanta giorni. =====

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere comunicate tempestivamente a tutti i soci, con qualsiasi sistema di comunicazione e, se nominati, ai Sindaci e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci, indicando: =====

1. la data in cui la decisione si è formata; =====

2. l'identità dei votanti; =====

3. l'identificazione dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; =====

4. le eventuali dichiarazioni di voto trasmesse dai soci. =====

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale in allegato al libro delle decisioni dei soci. Al libro citato va allegata la documentazione inerente le proposte di decisione che non abbiano raggiunto la maggioranza dei voti favorevoli, delle quali comunque si fa menzione nel libro medesimo. =====

Art. 32 (Assemblea) =====

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere del precedente articolo 30, ad eccezione della lettera a) e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. =====

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso

contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. =====

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima dell'Assemblea. =====

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 27.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dall'Organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. =====

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

===== Art. 33 (Costituzione e quorum deliberativi) =====

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. =====

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al penultimo comma del successivo articolo 34. =====

===== Art. 34 (Voto ed intervento) =====

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. =====

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto. =====

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19 e per i soci finanziatori il precedente art. 24. =====

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: =====

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea

totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante. =====

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa. =====

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci. =====

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. =====

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. =====

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato. =====

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito. =====

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito. =====

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee. =====

===== Art. 35 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. =====

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio. =====

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge. =====

===== Art. 36 (Consiglio di Amministrazione) =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a quindici eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero. =====

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro. =====

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. =====

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: =====

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi =====
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: =====
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; =====
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa; =====

- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. =====
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====
Gli Amministratori sono rieleggibili. =====
- ===== **Art. 37 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)** =====
- Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dallo statuto. Spetta al Consiglio di Amministrazione la decisione inerente la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del codice civile. =====
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. =====
- Perlomeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.
- ===== **Art. 38 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)** =====
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda anche da un solo Consigliere. =====
- La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. =====
- Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano. =====
- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. =====
- La presenza alle riunioni può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: =====
1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
 2. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====
 3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. =====

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni conflitto di interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Art. 39 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)** =====

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo qualora quest'ultimo non sia nominato. =====

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. =====

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo l'Assemblea può essere convocata da ogni socio. =====

La cessazione dell'Amministratore per rinuncia ha effetto secondo quanto previsto dall'articolo 2385 del codice civile. =====

===== **Art. 40 (Compensi agli Amministratori)** =====

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. =====

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche. =====

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato. =====

===== **Art. 41 (Rappresentanza)** =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. =====

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali. =====

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. =====

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. =====

===== **Art. 42 (Organo di controllo e revisione legale)** =====

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un

Organo di controllo o un revisore legale dei conti. =====

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409 bis del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato. =====

Si applica l'articolo 2477 del codice civile. =====

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni: =====

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; =====
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti. =====

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

===== TITOLO VIII =====

===== CONTROVERSIE =====

===== Art. 43 (Clausola arbitrale) =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro. =====

L'arbitro dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto). =====

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti =====

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. =====

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia. =====

===== TITOLO IX =====

===== SCIoglimento E LIQUIDAZIONE =====

===== Art. 45 (Scioglimento anticipato) =====

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. =====

===== Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale) =====

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine: =====

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci finanziatori e sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 27, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; =====
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 27, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; =====
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59. =====

===== TITOLO X =====

===== DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI =====

===== Art. 47 (Regolamenti) =====

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti. =====

== Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione) ==

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. =====

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa: =====

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; =====
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; =====
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; =====
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

===== Art. 49 (Rinvio) =====

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali. =====

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. =====

F.to Angelo Puccia - GIAMPIERO PONDRANO ALTAVILLA notaio - sigillo. ==